

PRETURA PAVIA, Ordinanza 21 marzo 1960, Pret. Sala, Stroppa c. Finanza.

Imposte indirette - Opposizione ad ingiunzione - « Solve et repete » - Incostituzionalità della norma - Questione non manifestamente infondata.

L'eccezione di incostituzionalità della prescrizione del solve et repete contenuta nell'art. 6 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E) non è manifestamente infondata.

Ritenuto che a seguito di opposizione proposta da Stroppa Franco con ricorso 12 dicembre 1958 avverso l'ingiunzione 14 ottobre 1958 della Intendenza di Finanza di Pavia, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la inammissibilità dell'opposizione stessa per inosservanza del *solve et repete*, oltrechè l'incompetenza di questo Pretore, trattandosi di controversia d'imposta.

Ritenuto che lo Stroppa ha sollevato questione di legittimità costituzionale assumendo che la disposizione dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, è in netto contrasto con le norme ed i principi contenuti negli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Ritenuto che la questione relativa all'osservanza del precetto del *solve et repete* è pregiudiziale a quella di competenza laddove la sua inosservanza

In tema di costituzionalità del « solve et repete ».

L'ordinanza del Pretore di Pavia va segnalata perchè riapre una questione che sembrava avesse ormai il suggello della Cassazione la quale, come è noto, si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità del precetto del « solve et repete », contenuto nell'art. 6 della legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo (v. infatti l'ordinanza 21 gennaio 1957 n. 61, in *Giustizia civ.*, 1958, III, 159 e le sentenze 26 giugno 1957 n. 2482, in *Riv. fisc.*, 1958, 1531; 29 ottobre 1957, in *Giustizia cost.*, 1958, 1068; v. anche la sentenza 3 dicembre 1957, in *Foro it.*, 1958, I, 27). Nello stesso senso si sono pronunciati anche numerosi giudici di merito, tra i quali vanno ricordati, da ultimo, App. Milano, 19 novembre 1957, in *Foro pad.*, 1958 II, 78; App. Caltanissetta, 31 luglio 1958, in *Rep. Foro it.*, voce *solve et repete* n. 10; Trib. Pescara, 1 novembre 1958, *ibid.*, 1959, n. 8).

Sia lecito qui riaffacciare i dubbi sulla costituzionalità di quel precetto, già espressi qualche anno fa (in *Presupposti costituzionali del « solve et repete »*, in *Studi parmensi*, 1950, 231 s.) e che sono stati ri-